



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 2 luglio 2018 n.80

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 7, comma 8, della Legge 29 aprile 2014 n.71 così come introdotto dall'articolo 26 della Legge 29 settembre 2017 n.115;

Visto l'articolo 32, comma 3 della Legge 29 settembre 2017 n.115;

Visto l'articolo 76, commi 3 e 7 della Legge 21 dicembre 2017 n.147;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 2 luglio 2018;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**MISURE DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 2017 N. 115 - MODIFICHE
E INTEGRAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO
ECONOMICO - E DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 2017 N.147 - BILANCI DI
PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018 E BILANCI PLURIENNALI 2018/2020 -, IN MATERIA DI
INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE DI DONNE E OVER-50 E DI ELENCO DELLE
MANSIONI**

Art.1

1. L'articolo 7, comma 7, della Legge 29 aprile 2014 n.71, così come sostituito dall'articolo 26 della Legge n.115/2017, è così sostituito:

“7. Tutti gli incentivi e gli sgravi di cui ai commi precedenti in caso si tratti di assunzione di un lavoratore:

- a) inoccupato o disoccupato continuativamente da almeno tre mesi, elevati a dodici in caso di lavoratore dimessosi volontariamente dal precedente posto di lavoro, senza calcolare le eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale, che non percepisce ammortizzatori sociali;
- b) disoccupato che abbia compiuto i cinquanta anni di età;
- c) disoccupato che abbia compiuto i cinquanta anni di età; nel caso di lavoratore dimessosi volontariamente dal precedente posto di lavoro, occorre che sia iscritto alle liste di avviamento al lavoro da almeno dodici mesi, senza calcolare le eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale;
- d) donna in reinserimento lavorativo dopo il periodo di astensione obbligatoria previsto per legge per maternità o adozione, fino al compimento del terzo anno di età del bambino;
- e) con una invalidità certificata pari o superiore al 40%;
- f) donna iscritta alle liste di avviamento al lavoro a tempo parziale che venga assunta per un nuovo lavoro per un numero di ore settimanali inferiore a 25;

sono aumentati ognuno singolarmente di 10 punti percentuali in caso di assunzione a tempo determinato e di 15 punti percentuali in caso di assunzione a tempo indeterminato, ferme restando

le condizioni di cui al comma 6. Nel caso il rapporto di lavoro nasca a tempo determinato e venga poi convertito a tempo indeterminato, il datore di lavoro acquista il diritto all'erogazione degli incentivi connessi al tempo indeterminato a partire dal momento della conversione.”.

Art.2

(Bonus per l'assunzione di lavoratrici donne)

1. Ai sensi dell'articolo 76 della Legge n. 147/2017, possono godere di uno speciale bonus di natura economica le imprese che procedono all'assunzione a tempo indeterminato, dal 9 luglio 2018 al 31 dicembre 2018, di lavoratrici donne che non ricadano in una delle categorie cui all'articolo 7, comma 7, della Legge 29 aprile 2014 n. 71 e successive modifiche e purché non si siano dimesse volontariamente dal precedente posto di lavoro.
2. Il bonus è pari ad euro 3.000,00 (tremila/00) ed è erogabile per le prime 75 assunzioni effettuate, e va richiesto con le modalità di cui all'articolo 76, comma 5, della Legge n. 147/2017.
3. Al fine di semplificare le modalità di utilizzo del bonus, questo può essere liberamente utilizzato dall'impresa a compensazione dei contributi previdenziali e degli oneri sociali dovuti all'Istituto per la Sicurezza Sociale, fino alla concorrenza dell'importo totale stabilito dal comma precedente. Vigono gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 76, comma 6, della Legge n. 147/2017.
4. L'Istituto per la Sicurezza Sociale si rivale sul Fondo per le Politiche Attive del Lavoro di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge n. 115/2017 per la copertura delle mancate entrate di competenza.
5. Con apposite circolari possono essere disciplinate ulteriori modalità applicative del presente articolo.
6. Il bonus di cui al presente articolo è sommabile ad altre agevolazioni o sgravi previsti da altre normative sulle medesime lavoratrici.

Art. 3

(Entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, della Legge n. 115/2017)

1. Tenuto conto dei necessari adeguamenti, organizzativi, amministrativi e logistici connessi all'avvio delle attività delle nuove UO previste nel Decreto Delegato 1 marzo 2018 n. 22 “Modifica all'allegato A della Legge 5 dicembre 2011 n. 188 e successive modifiche - Costituzione dello sportello unico per le imprese” e quindi all'effettiva concretizzazione del processo di associazione di cui all'articolo 5, comma 10, della Legge n.115/2017, la decorrenza fissata nell'articolo 32, comma 3, della medesima Legge n.115/2017, posticipata dall'articolo 1 del Decreto Delegato 28 dicembre 2017 n.149, è subordinata all'adozione di direttive del Congresso di Stato che stabiliscono le tempistiche dell'attivazione delle nuove UO e delle nuove funzioni previste.
2. Nelle direttive del Congresso di Stato di cui al comma precedente è indicata la nuova decorrenza di cui all'articolo 32, comma 3, della Legge n. 115/2017.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 luglio 2018/1717 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Stefano Palmieri – Matteo Ciacci

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti